

N. R.G. 17772/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott.ssa Luciana Sangiovanni

Presidente

dott.ssa Cecilia Pratesi

Giudice

dott.ssa Silvia Albano

Giudice rel.

Ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17772/2019 promossa da:

**M** \_\_\_\_\_ **H** \_\_\_\_\_, nato in PAKISTAN, il \_\_\_\_\_ (C.U.I. \_\_\_\_\_),  
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Barberio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Casale Strozzi n. 31, presso lo studio del suo difensore;  
- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA**

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato telematicamente il 12 marzo 2019 **M** \_\_\_\_\_ **H** \_\_\_\_\_, cittadino del Pakistan, ha impugnato il provvedimento emesso il 22 ottobre 2018 e notificato il 14 febbraio 2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria, o, in via ulteriormente gradata, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato che era nato nel villaggio di Nain Ranjha, nel distretto di Gujrat, regione del Punjab, era di etnia warraich e di religione musulmana, aveva frequentato la scuola fino alla decima classe e aveva lavorato nel suo paese come dipendente della multinazionale "Nestlé"; che aveva due fratelli e tre sorelle, era sposato ed aveva due figli, i quali vivevano insieme alla madre nella città di Gujrat; che nel 2010 aveva iniziato una relazione extraconiugale con un'altra donna, la quale tuttavia per volere del fratello era stata promessa in sposa ad un altro uomo e doveva convolare a nozze l'11 maggio del 2015; che dopo un fallito tentativo di fuga, la donna era stata recuperata e uccisa il 21 maggio del 2015 dal fratello; che quest'ultimo aveva minacciato di morte anche il ricorrente, il quale aveva deciso così il 7 giugno del 2015 di lasciare il suo Paese; che era arrivato in Italia l'8



aprile del 2017, le sue condizioni di salute erano precarie e attualmente viveva a in un centro di accoglienza ad

La commissione territoriale ha ritenuto le circostanze riportate non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, ed ha rigettato la domanda.

Il giudice delegato, ritenendo superflua l'audizione del ricorrente, ha riservato la decisione al collegio.

Il ricorrente ha depositato in atti copia della certificazione medica attestante la situazione medica del ricorrente (problematicità negli arti superiori, spalla destra) e la copia della relazione socio-sanitaria rilasciata dal

### **STATUS DI RIFUGIATO**

In ordine alla richiesta principale volta al riconoscimento dello status di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro.

I fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di sufficienti elementi idonei a suffragare la presenza di aspetti persecutori diretti e personali, non sono pertanto riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra, non può essere, quindi, accolta la domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, non risultando oggettivamente dimostrata né risultando offerti adeguati elementi che avvalorino la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni anche latamente politiche o riconducibili ad altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

### **PROTEZIONE SUSSIDIARIA**

Relativamente alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, va ricordato che tale misura è consentita in presenza di un danno grave sussistente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, ovvero: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

E' altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Invero, il Giudice della protezione internazionale non può fermarsi alla valutazione delle sole ragioni che spinsero lo straniero a lasciare il Paese di provenienza, dovendo, al contrario, effettuare un esame dei fatti prospettati anche alla luce delle condizioni sociopolitiche generali di suddetto Paese, in ossequio al disposto dell'art. 3, c. 3, lett. a, d.lgs. 251/2007, al fine di escludere la sussistenza



di rischi in caso di rimpatrio (cfr. Cass. n.16356/17; n.15192/2015).

Il Pakistan appare caratterizzato da un clima di violenza generalizzata che coinvolge anche il Punjab.

Il quadro di sicurezza complessivo del paese di origine del richiedente risulta particolarmente precario. Malgrado l'evidente rafforzamento delle misure di sicurezza, permane un elevato il rischio di attentati e di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche; inoltre, a seguito del conflitto armato tutt'ora in corso in alcune zone del Paese tra forze governative e gruppi armati, i civili subiscono gravi violazioni, compresi arresti arbitrari, torture e altri maltrattamenti, discriminazioni su base religiosa ed etnica, violenze e discriminazioni contro donne e ragazze.

“Gruppi armati sono stati implicati in violazioni dei diritti umani in tutto il paese. Il 16 dicembre, diversi uomini, che i talebani pakistani hanno affermato essere membri dell'organizzazione, hanno attaccato la scuola militare pubblica nella città nordoccidentale di Peshawar, uccidendo 149 persone, di cui 132 erano bambini, e ferendone decine con sparatorie e attacchi suicidi. I talebani pakistani hanno affermato che l'attacco era la risposta alle recenti operazioni dell'esercito pakistano nella zona del Waziristan settentrionale, nelle quali erano stati uccisi centinaia di combattenti talebani. Diverse fazioni dei talebani pakistani hanno continuato a compiere attentati, anche contro attivisti e giornalisti che promuovevano l'istruzione e altri diritti o che li avevano criticati. Ahrar ul Hind, un gruppo separatista dei talebani pakistani, ha rivendicato la responsabilità dell'attentato suicida con armi e bombe, avvenuto il 3 marzo in un tribunale di Islamabad, che ha provocato 11 morti e molti feriti. Secondo le notizie, l'attentato era una reazione alla decisione dei talebani pakistani di avviare colloqui di pace con il governo. Jamat ul Ahrar, un altro gruppo scissionista dei talebani pakistani, ha rivendicato la responsabilità per l'attacco suicida del 2 novembre, nel quale sono morte 61 persone e oltre 100 sono rimaste ferite, avvenuto dopo la quotidiana sfilata per l'abbassamento della bandiera al posto di confine di Wagah, tra Pakistan e India (nella regione del Punjab n.d.r.). Operatori sanitari impegnati in campagne di vaccinazione contro la poliomielite e altre malattie sono stati uccisi in varie parti del paese. Le uccisioni sono state particolarmente diffuse in alcune aree del nord-ovest e nella città di Karachi, zone con presenza attiva di talebani e gruppi allineati che si oppongono alle vaccinazioni. Gruppi armati di etnia beluci, che chiedevano la creazione dello stato separato del Belucistan, sono stati implicati nell'uccisione e nel rapimento di agenti delle forze di sicurezza e di altre persone, sulla base delle loro affiliazioni etniche o politiche e hanno compiuto attacchi contro le infrastrutture. Il gruppo armato anti-sciita Lashkar-e-Jhangvi ha rivendicato una serie di omicidi e altri attacchi contro la popolazione sciita musulmana, in particolare nella provincia del Belucistan e nelle città di Karachi e Lahore. Gruppi armati rivali si sono scontrati spesso, provocando decine di morti.” ... “Le prassi delle forze di sicurezza statali, comprese le azioni che rientrano nell'ambito di legislazioni come la legge per la protezione del Pakistan, hanno avuto come risultato la sparizione forzata di uomini e ragazzi in tutto il paese e in particolare nelle province di Belucistan, Sindh e Khyber Pakhtunkhwa. Diverse vittime sono poi state ritrovate morte e pare che i loro cadaveri presentassero ferite di proiettili e segni di tortura. Il governo non ha attuato gli ordini della Corte suprema di assicurare alla giustizia i membri delle forze di sicurezza responsabili di sparizioni forzate...”. “In una parte delle Fata del Pakistan nordoccidentale è proseguito il conflitto armato interno, con continui attacchi di talebani e altri gruppi armati, delle forze armate pakistane e degli aerei



drone statunitensi, che hanno provocato la morte di centinaia di persone. A giugno, l'esercito pakistano ha lanciato una grande operazione militare nell'agenzia tribale del Waziristan settentrionale e ha effettuato sporadiche operazioni nell'agenzia tribale del Khyber e in altre parti delle Fata. Le comunità colpite hanno continuamente segnalato l'uso sproporzionato della forza e gli attacchi indiscriminati da tutte le parti in conflitto, in particolare dalle forze armate pakistane. I combattimenti hanno provocato lo sfollamento di oltre un milione di abitanti...". "Le minoranze religiose hanno continuato a subire leggi e prassi che alimentavano discriminazione e persecuzione. Decine di persone di etnia azara sono state uccise in attacchi a Quetta e in altre parti del Belucistan; il gruppo armato Lashkar-e-Jhangvi ha rivendicato la responsabilità per molti di questi omicidi, affermando di averli compiuti poiché gli azara erano sciiti. I membri della comunità religiosa sikh hanno organizzato diverse proteste per tutto l'anno contro le uccisioni, i rapimenti e gli attacchi ai loro luoghi di culto, in diverse parti del paese. Hanno sporto reclamo perché le autorità hanno costantemente omesso di fornire loro adeguata protezione da tali attacchi o di portare i responsabili davanti alla giustizia. Le leggi sulla blasfemia sono rimaste in vigore, in violazione dei diritti alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e alla libertà d'opinione e d'espressione. Durante l'anno si sono sistematicamente verificate violenze connesse alle leggi sulla blasfemia, come dimostrato in diversi casi di alto profilo." (v. rapporto annuale Amnesty International 2014-2015).

Tutto il paese appare teatro di violenza indiscriminata.

Le accuse di blasfemia hanno provocato in tutto il Pakistan, ed in particolare nella regione del Punjab, omicidi e violenza nei confronti delle persone accusate (v. rapporto annuale Amnesty citato).

Il Punjab, regione di provenienza del ricorrente, è un territorio minacciato dalla presenza dei talebani, come si ricava da numerose accreditate fonti di informazione ( <http://it.euronews.com/>: "20/01/2014 Attentato, quasi certamente di matrice talebana, a Rawalpindi in Pakistan. Almeno 14 finora le vittime confermate. Decine i feriti....". Si tratta del secondo attentato consecutivo dopo quello che domenica ha fatto 20 morti a causa dell'attacco contro un convoglio militare"; <http://vaticaninsider.lastampa.it/> si legge: "E' stato un attacco terroristico coordinato e organizzato, che aveva nel mirino tre chiese cristiane, tutte situate nella stessa area di Lahore, capitale del Punjab pakistano. Youhanabad – letteralmente "città di San Giovanni" – è un popoloso quartiere interamente cristiano che sorge alla periferia della città "; <http://www.agi.it/> : "La polizia pakistana ha sventato un attacco terroristico nel Punjab uccidendo quattro sospetti talebani. Lo hanno reso noto fonti locali spiegando che l'operazione e' stata scoperta a seguito di un confronto a fuoco avvenuto nel distretto di Muzaffargath, a 350 chilometri da Lahore "; <http://www.lettera43.it/cronaca/pakistan> : "Un nuovo gruppo talebano pachistano, che si è staccato dal principale movimento armato del Tehrik e Taliban Pakistan (Ttp), ha minacciato attacchi suicidi se il governo non dovesse cessare la sua offensiva militare in Nord Waziristan. Un portavoce del Ahrar ul Hind (Auh) ha detto che «dei kamikaze sono presenti nelle principali città e sono pronti a entrare in azione». Ha poi aggiunto che il gruppo intende concentrare gli attacchi nella provincia del Punjab «perché quello è il centro decisionale del potere»;

Questi i dati forniti dal Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il diritto d'asilo, con il documento denominato Pakistan – Punjab datato 23/3/2015, rinviando alle fonti ivi citate:



- Il 17/2/2015 un attentatore suicida talebano si è fatto esplodere in un quartiere trafficato di Lahore, non essendo riuscito a violare il cordone di sicurezza attorno al quartier generale della polizia, uccidendo almeno cinque persone e ferendone almeno 23, come riferito da alcuni funzionari. "L'obiettivo era l'edificio principale della Questura," ha dichiarato Mushtaq Sukhera, il capo della polizia della provincia del Punjab. Una fazione dei talebani pakistani chiamata Jamaat-ul-Ahrar ha rivendicato l'attentato come rappresaglia per le operazioni militari nella cintura tribale del Paese (F.A.T.A.-n.d.r.). "L'attentato suicida di oggi è stato fatto per vendicare la morte di alcuni combattenti nelle aree tribali", ha detto un portavoce, Ehsanullah Ehsan, secondo la Reuters.

- il 18/2/2015 un attentato kamikaze davanti ad una moschea sciita di Rawalpindi ha causato tre morti e il ferimento di una decina di persone; il giorno dopo l'attentato è stato rivendicato dai talebani di Jundullah, una fazione sunnita degli studenti seminaristi islamici pachistani, riuniti nel movimento Tehrek-e-Taliban Pakistan (Ttp). L'attentatore suicida, che secondo i piani stabiliti doveva farsi esplodere dentro l'edificio di culto, per qualche contrattempo sopravvenuto all'ultimo momento non è riuscito ad accedervi, ragion per cui si è fatto esplodere di fronte al suo ingresso.

- il 15/3/2015. Due attentati kamikaze davanti ad altrettante chiese hanno provocato almeno 15 morti e oltre 70 feriti a Lahore, capoluogo del Punjab e seconda città più popolosa del paese. Lo riferiscono fonti del Lahore General Hospital, citate dal sito pachistano Dawn, secondo le quali 30 feriti sono in condizioni critiche. Fra i morti vi sono almeno due bambini.

C) Secondo quanto si legge nel Pakistan Country Report redatto dall'Asylum Research Consultancy (consultabile sul sito [www.refworld.com](http://www.refworld.com)) nei primi 26 giorni del 2015 la provincia del Punjab ha registrato 13 attentati terroristici; nei primi 6 mesi dello stesso 2015 (dati aggiornati fino al 14.6.2015) vi sono stati nella provincia del Punjab 47 morti e 132 feriti in conseguenza di esplosioni di bombe.

D) Seconda metà del 2015.

- il 16/8/2015 Il ministro dell'Interno della provincia pachistana del Punjab, Shuja Khanzada, è morto nell'attentato esplosivo contro il suo ufficio a Shadi Khan, vicino ad Antock, a ovest di Islamabad. In quella che si ritiene l'operazione di un kamikaze sono morte, 12 persone e altre 17 sono rimaste ferite. Alcune sono ancora sotto le macerie.

Il fatto che l'attentatore abbia potuto rivolgersi contro l'ufficio del Ministro appare assai significativo della perdita di controllo del paese da parte delle autorità pakistane.

- il 14/10/2015 sette persone sono morte e 10 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba nella località di Taunsa, vicino alla città di Dera Ghazi Khan, nella provincia pakistana del Punjab. L'ordigno è esploso nell'ufficio di un parlamentare locale, Sardar Amjad Farooq Khosa, che fa parte del partito al governo. La polizia sospetta che si sia trattato di un attacco suicida organizzato come ritorsione contro l'inasprimento delle regole sulla militanza islamista portato avanti dal governo.

- il 1/12/2015 è stata lanciata una bomba a mano negli uffici della stazione televisiva locale DIN NEWS, ferendo 4 persone. Gli aggressori hanno anche lanciato volantini contenenti minacce a firma del gruppo Stato Islamico.

- Secondo l'Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, riportato su <http://www.ecoi.net/pakistan>, nel Punjab nel corso del 2015 ci sono stati 347 attacchi che hanno ucciso 165 persone. Le località





interessate sono state: Ahmadpur, Attock, Bahawalpur, Beruwala, Bhakkar, Bhurban, Burewala, Chak 42/12L, Chakwal, Chaprar, Charwa, Chichawatni, Chiniot, Cholistan, Danna, Daska, Dera Ghazi Khan, Faisalabad, Fort Abbas, Garhi Shahu, Gujranwala, Gujrat .

E) Infine, il giorno di Pasqua del 2016, il 27/3/2016, vi è stato il tragico attentato in un parco giochi di Lahore, riportato da tutti gli organi di stampa anche nazionali, nel quale secondo le stime sono morte 74 persone tra cui moltissimi bambini, con 370 feriti.

L'attentato è stato rivendicato da una fazione di Tehrik-e taliban, chiamata Jamaat-ul-Ahrar. Il portavoce del gruppo, Ehnsanullah Ehsan, ha dichiarato che l'obiettivo dell'attacco era "colpire i cristiani che celebravano la Pasqua, ma anche lanciare un messaggio al primo ministro Nawaz Sharif e fargli capire che siamo arrivati nel Punjab".

Lo stesso 27 marzo 2016 ad Islamabad migliaia di persone hanno manifestato nel quarantesimo giorno di lutto per la morte di Mumtaz Quadri, giustiziato per l'omicidio del governatore del Punjab Salman Taseer, di cui era guardia del corpo. I manifestanti chiedevano al governo l'impiccagione di Aasia Bibi, una cristiana condannata a morte per blasfemia ; nell'occasione circa duemila persone hanno violato la zona rossa di Islamabad - un'area isolata dal resto della città, sede del Parlamento, della Corte suprema e delle residenze del presidente e del primo ministro, dove non si può entrare senza autorizzazione - incendiando auto e causando danni per milioni di rupie .

Più di recente, si è registrata un'evoluzione della minaccia terroristica e la gemmazione di nuovi focolai di radicalizzazione all'interno del Paese, che hanno spinto le autorità Islamabad ad incrementare i propri sforzi per contrastare l'estremismo violento. In particolare, a partire dagli ultimi tre anni, la sicurezza della regione del Punjab è stata ulteriormente minacciata dalla creazione di nuovi poli di radicalizzazione all'interno della classe intellettuale più agiata e istruita. Nella relazione del centro studi internazionali si legge infatti che "veicolato sempre più attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, il messaggio radicale si diffonde ed è accolto soprattutto tra i giovani studenti delle scuole pubbliche o private, i quali guardano ad esso tendenzialmente come ad uno strumento di rivendicazione politica con il quale aderire ad una causa di portata internazionale. In una società dinamica come quella delle aree urbane della regione, in cui la classe intellettuale è più attiva rispetto ad altre zone del Paese, il perdurare di situazioni percepite come frutto dell'ingiustizia o dell'inadeguatezza del sistema, quali la questione del Kashmir, generano un risentimento che fomenta un senso di antagonismo verso le istituzioni e verso l'estero che si trasforma sovente in radicalismo. Agevolata anche dall'incremento della percentuale di popolazione interessata ad accedere all'istituzione superiore, la capacità di reclutamento dei gruppi fondamentalisti nelle università ha conosciuto un progressivo aumento, tanto da rendere gli ambienti universitari nuovi poli di radicalizzazione all'interno del paese" ( CE.S.I Centro studi internazionali, "Il Pakistan alla prova della deradicalizzazione", gennaio 2018).

Da ultimo, il sito del Ministero degli Esteri alla data del 4.6.2019 segnala : *"La situazione di sicurezza in Pakistan è condizionata dal permanere di un elevato rischio terrorismo con azioni che si rivolgono soprattutto verso obiettivi istituzionali (edifici governativi, caserme e stazioni di polizia, scuole, ma anche luoghi di culto, manifestazioni religiose, infrastrutture di trasporto pubblico (aeroporti, etc.) e mercati. Le forze di sicurezza pakistane sono da tempo impegnate in un'importante opera di contrasto al terrorismo, ma nonostante*



*l'evidente rafforzamento delle misure di sicurezza, la probabilità di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche resta alta con attentati che continuano a verificarsi nelle grandi città e nelle aree di confine con l'Afghanistan. Ricorrenze civili e religiose, in occasione delle quali si generino importanti assembramenti di persone, possono costituire occasioni per nuovi attacchi.*

È indubbio che la situazione suesposta rappresenta una condizione di conflitto generalizzato che ha raggiunto livelli di violenza indiscriminata, con il fondato rischio per i civili della regione di subire gravi minacce alla vita ed alla salute; ciò anche nella Provincia del Punjab e che – come da ultimo riportato – riguarda non solo grandi città, ma anche piccoli centri e dislocati in tutte le sue zone, dal Nord (es. Lahore, Attock, Gujrat, Charwa, Faisalabad) al Sud (es. Ahmadpur, Bahawalpur), dall'Ovest (es. Bhakkar) all'Est (es. Chakwal, Burewala) ed al Centro (es. Chinot, Chichawatni).

In tale contesto sono senz'altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di "danno grave", al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.

Il concetto di "conflitto locale", di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

*"Si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ... , quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione"* (CGUE sentenza del 30 gennaio 2014, nella causa C 285/12, caso Diakité).

La situazione ricavata dalle fonti consultate dimostra il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona, che esime dal fornire prova del rischio specifico che il ricorrente correrebbe nel caso di rientro nella zona di provenienza (v. Sentenza CGUE Grande sezione del 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, caso Elgafaji).

Tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato; sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

**P.Q.M.** Il Tribunale:

riconosce a **M** **H** la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020

La Presidente  
D.ssa Luciana Sangiovanni